



Agli On.li Senatori  
Senato della Repubblica  
Piazza Madama  
00186 Roma

Prot. n.315/2015

Roma, 13 novembre 2015

**Oggetto: Comunicazione urgente in merito all'articolo 46 del Ddl Concorrenza (AS 2085).**

Illustre Senatrice, illustre Senatore,

come certamente saprà, in data 7 ottobre 2015 la Camera dei Deputati ha approvato il testo del Ddl Concorrenza (AC 3012), successivamente trasmesso al Senato, con numerazione AS 2085, per la prosecuzione dell'iter legislativo, e attualmente all'esame della 10a Commissione "Industria, commercio e turismo".

La Rete delle Professioni Tecniche, che rappresenta 9 Consigli nazionali e oltre 600.000 professionisti iscritti ai relativi albi, vuole richiamare la Sua attenzione sull'attuale testo dell'articolo 46 del provvedimento, che opera una sostanziale sanatoria, sia negli aspetti civili che in quelli penali, dei contratti irregolarmente stipulati fra società di ingegneria e committenti privati a partire dal 1997, ma anche la definitiva apertura del mercato privato per le stesse. Come sottolineato anche nel dossier di documentazione messo a disposizione dal Servizio Studi del Senato, infatti, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale vigente, le società di ingegneria, previste dalla legge sugli appalti pubblici (in origine cd. Legge Merloni), possono prestare la propria attività esclusivamente in favore di committenti pubblici.

La clamorosa decisione di ricorrere ad un condono per attività svolte risulta particolarmente stridente con le dichiarate volontà di tutte le forze politiche, ormai contrarie all'applicazione normativa di sanatorie.

Le preoccupazioni dei professionisti dell'area tecnica si fondano, peraltro, sul fatto che l'approvazione di una disposizione dal simile contenuto permetterebbe alle società di ingegneria di accedere al mercato degli affidamenti privati senza essere tenute a conformarsi adeguatamente agli obblighi previsti per le società tra professionisti ed i professionisti, legittimamente operanti in tale ambito, in evidente spregio dei principi di leale concorrenza.

**CONSIGLI NAZIONALI:**

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI  
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI  
Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – [info@reteprofessionitecniche.it](mailto:info@reteprofessionitecniche.it) – [info@pec.reteprofessionitecniche.it](mailto:info@pec.reteprofessionitecniche.it)  
Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

Nella sua formulazione attuale, infatti, l'articolo 46 si limita ad introdurre l'obbligo per le società di ingegneria di: 1) *stipulare una polizza di assicurazione professionale per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto*; 2) *garantire che tali attività siano svolte da professionisti nominativamente indicati e iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali*.

È appena in caso di rilevare come per i professionisti tecnici e le rispettive società operanti nel mercato privato, così come in quello pubblico, siano previsti obblighi ben più rilevanti: dall'iscrizione all'Albo, a garanzia della competenza professionale derivante dal superamento dell'esame di Stato, all'assicurazione, formazione e preventivi obbligatori, nonché ai codici deontologici e conseguenti controlli disciplinari.

Alla luce di quanto sopra appaiono del tutto ininfluenti gli "obblighi" previsti per le società di ingegneria.

Ancora più incomprensibile, se non addirittura inutile, è la previsione che l'Autorità nazionale anticorruzione provveda alla creazione e alla pubblicazione, sul proprio sito internet, di un registro delle società di ingegneria, senza alcuna precisazione su quali siano i compiti e i poteri riconducibili in capo all'Autorità, utilizzata evidentemente in senso strumentale per tentare di dare una copertura "legale" e "mediatica" a una disciplina che non prevede il rispetto dei principi di etica e deontologia che, con l'iscrizione all'Albo, è reso obbligatorio per professionisti e Stp.

Ebbene, è evidente come la norma non abbia alcuna giustificazione, poiché non tutela adeguatamente l'utente e non persegue la giusta concorrenza secondo la quale tutti coloro che lavorano nello stesso mercato devono avere il diritto (ed il dovere) di operare nelle medesime condizioni, adeguandosi a regole uguali.

La Camera ha proceduto all'approvazione del provvedimento con soli 198 voti favorevoli, a fronte di 132 contrari, e questo dà la misura di come non siano passate inosservate le macroscopiche carenze della disposizione attuale, che non prevede alcuna procedura di controllo e di sanzione per le società di ingegneria che dovessero commettere irregolarità nell'ambito della loro attività professionale, con la conseguenza che ogni responsabilità di tipo disciplinare sarebbe riconducibile in capo al dipendente professionista, spesso non adeguatamente compensato e tutelato, cui al danno si aggiungerebbe la beffa di essere l'unico responsabile delle azioni della società.

Alla luce di quanto esposto, la invitiamo ad intervenire al fine di evitare l'introduzione di una norma che presenta seri profili anticostituzionali e anticoncorrenziali, così come rilevato anche dalla Commissione Giustizia della Camera, che non garantisce neanche la soglia minima di tutela della concorrenza nel mercato dei servizi di ingegneria e che rischia di minare le fondamenta stesse della

**CONSIGLI NAZIONALI:**

**ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI  
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI**  
Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – [info@reteprofessionitecniche.it](mailto:info@reteprofessionitecniche.it) – [info@pec.reteprofessionitecniche.it](mailto:info@pec.reteprofessionitecniche.it)  
Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

libera professione e della tutela della committenza, compromettendo il legittimo affidamento di incarichi da parte dei consumatori a cui i servizi tecnici sono destinati.

La Rete delle Professioni Tecniche è già attiva su più fronti allo scopo di promuovere la massima sensibilizzazione sul tema e continuerà a sollecitare con urgenza, anche nel corso dell'esame al Senato, una integrale revisione dell'articolo 46 del provvedimento, in primo luogo diffondendo fra gli on.li Senatori un dossier dettagliato sul tema, con l'augurio che tale impegno possa tradursi in una seria valutazione delle istanze qui esposte e in cui convintamente crediamo.

Ringraziando per l'attenzione,  
porgiamo i più cordiali saluti.

IL SEGRETARIO RPT e  
Presidente del CONAF  
Dott. Andrea Sisti




IL COORDINATORE RPT e  
Presidente del CNI  
Ing. Armando Zambrano



Il Presidente del CNPAePAL  
Per. Agr. Lorenzo Benanti




Il Presidente del CNTA  
Dott.ssa Carla Brienza




Il Presidente del CNAPPC  
Arch. Leopoldo Freyrie




Il Presidente del CNPIePIL  
Per. Ind. Giampiero Giovannetti



Il Presidente del CNG  
Dott. Gian Vito Graziano



Il Presidente del CNGeGL  
Geom. Maurizio Savoncelli



Il Presidente del CNC  
Prof. Armando Zingales



**CONSIGLI NAZIONALI:**

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI  
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – [info@reteprofessionitecniche.it](mailto:info@reteprofessionitecniche.it) – [info@pec.reteprofessionitecniche.it](mailto:info@pec.reteprofessionitecniche.it)

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581